

## **STATUTO**

### **COMPAGNIA DELLA CROCETTA**

*Premesso che in data 29 gennaio 2000 è stata costituita con scrittura privata e sede provvisoria in Gallarate, via D.Piloni 2, l'Associazione culturale denominata Compagnia della Crocetta; premesso altresì che Atto Costitutivo e Statuto sono stati registrati il 7 febbraio 2000 al n. 949 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Gallarate.*

*Premesso che un'ulteriore modifica allo statuto è stata registrata il 8 aprile 2013 al n. 1451 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Gallarate.*

*Premesso che stante la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle nuove disposizioni legislative imposte dal Codice del Terzo settore " D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/20 in data 23/09/2020 i soci, riuniti in Assemblea Straordinaria, approvano il nuovo Statuto registrato il 26/03/2021 al n° 704 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Gallarate.*

*Tutto ciò premesso, in data 11/01/2023 i soci riuniti in Assemblea Straordinaria, approvano le modifiche al suddetto Statuto richieste dalla Provincia di Varese con notifica Class. n° 13.3.4 agli articoli 7, 9, 10*

#### **TITOLO PRIMO**

##### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE**

#### **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "COMPAGNIA DELLA CROCETTA APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

#### **Art. 2-Sede**

L'Associazione ha sede in Gallarate (VA) Via Maroncelli, n. 5 .

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

#### **Art. 3 - Durata**

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

## **Art 4 - Oggetto sociale**

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro dal vivo anche partecipando ad iniziative teatrali promosse da altre Associazioni di teatro amatoriale.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

## **TITOLO SECONDO SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

### **Art. 5-1 soci**

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).

Sono soci dell'Associazione:

tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

### **Art. 6-Diritti e obblighi dei soci**

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;
- Sul socio, inserito nel cast degli attori di un testo teatrale messo in programma dall'Associazione, grava l'obbligo di partecipare alle prove con regolarità ed impegno.
- Fatti salvi eventuali motivi gravi ed imprevedibili ovvero indipendenti dalla propria volontà, sui quali il Consiglio Direttivo ha il diritto di chiedere idonea documentazione giustificativa, il socio che si è inserito in un programma di rappresentazioni teatrali resta impegnato a completare tutte le repliche dello spettacolo. In caso di dimissioni, egli è tenuto a presentarle almeno 90 giorni prima, salvo liberatoria da parte del Consiglio Direttivo accertata la presenza di un idoneo sostituto.
- In caso di spettacoli legati a contratti che prevedano penali per la mancata rappresentazione, per i quali il Consiglio Direttivo ha preventivamente diramato idonea informativa, escluse le fattispecie previste del presente articolo, il socio iscritto nel cast di una rappresentazione è tenuto a rispondere dell'inadempimento degli obblighi contrattuali sottoscritti dall'Associazione.
- Il socio ha il dovere di accordare la propria disponibilità anche per le attività collaterali di servizio, funzionali alla realizzazione dello scopo sociale. In relazione alle proprie capacità e attitudini - nel pieno rispetto della sicurezza ed incolumità propria ed altrui e delle norme di legge - deve sentirsi impegnato a collaborare con gli altri soci nell'allestimento del palcoscenico e di quant'altro necessario allo svolgimento delle iniziative promosse dall'Associazione.
- La messa in scena del lavoro teatrale scelto verrà di volta in volta affidata ad un regista, che potrà essere anche un associato che l'Assemblea ritiene idoneo all'incarico, che agirà in piena autonomia per tutto ciò che riguarda la rappresentazione scenica, ivi inclusa la scelta degli attori, dei costumi, delle scenografie, dei supporti musicali e quant'altro venga ritenuto necessario all'idonea messa in scena del testo prescelto. Il regista dovrà rispettare i tempi di realizzazione dello spettacolo decisi e risponderà direttamente al Consiglio Direttivo o al Presidente del proprio operato. L'eventuale sospensione della preparazione di un lavoro teatrale oppure la sostituzione con un altro, deve essere deciso, previo parere favorevole del regista, dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea. Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

## **Art 7 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori**

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari

sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e armotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili, (significa che non possono essere restituiti)

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

**Agli associati compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.**

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

## TITOLO TERZO

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 8 - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio direttivo
- Il Vice Presidente;
- il Segretario/tesoriere

#### **Art. 9 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa).

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima consegnata a mano o tramite fax, e-mail o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

**Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 più tre degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.**

#### **Art. 10-Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

### **Art. 11-Rappresentanza dei soci in Assemblea**

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati

### **Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o altra persona nominata dall'Assemblea, che nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

### **Art. 13 - Organo di amministrazione**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a sei. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo

statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

L'Associazione è amministrata dal Presidente. Il Presidente è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Egli predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.

#### **Art. 14 - Presidente**

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea (salva diversa previsione) e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

#### **Art. 15-Segretario/Tesoriere**

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci ed assiste il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci/rendiconti consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Aggiorna costantemente il Consiglio Direttivo sullo stato economico dell'Associazione.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Può avvalersi, in caso lo ritenesse opportuno ed informato il Consiglio, della collaborazione di consulenti amministrativi e/o fiscali.

Il Tesoriere potrà essere, stante l'idoneità, a rivestire l'incarico anche una persona designata al di fuori del Consiglio Direttivo. La designazione in tal caso spetta collegialmente al Consiglio Direttivo che deve esprimersi all'unanimità.

#### **Art. 16 - Gratuità e durata delle cariche**

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno una durata non definite e possono essere riconfermate per più anni.

### **TITOLO QUARTO**

#### **RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **Art 17 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quote annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale.
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

### **Art. 18 - Erogazioni, donazioni e lasciti**

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo

per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 19 - Beni immobili, mobili e altri beni**

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

### **Art 20 - Responsabilità dell'Associazione**

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

### **Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della

convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Tesoriere o al Presidente.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

## **Art. 22 - Destinazione d'li utili, delle riserve, dei fondi di capitale**

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

## **Art 23 - Quota sociale**

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato

## **TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 24 - Modificazioni dello statuto**

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

### **Art. 25 - Regolamento interno**

L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

## **Art 26 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

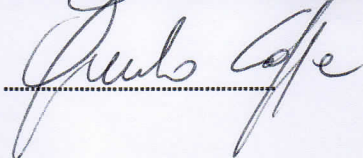
Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

## **Art 27 - Disposizioni transitorie e finali**

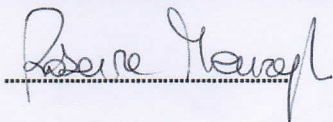
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, (ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

GALLARATE 11/01/2023

**FIRMA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**



**FIRMA DEL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**



**FIRMA DI DUE SOCI DELIBERANTI IN ASSEMBLEA:**

